



Informativa sull'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

Il DPR 137/2012 "Riforma degli ordinamenti professionali" ha istituito l'obbligo dell'aggiornamento professionale demandando al CNI l'emanazione di un Regolamento per l'attuazione di tale obbligo. Il Regolamento è stato sottoposto al parere vincolante del Ministero della Giustizia ed è stato approvato dal CNI con Circ. 251/2013.

Il Regolamento ha stabilito l'entrata in vigore dell'obbligo dell'aggiornamento professionale al 1° Gennaio 2014.

I Soggetti obbligati

In accordo all'art.7 del DPR 137/2012, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, ove per professionista si intende l'esercente la professione ossia l'attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi.

Pertanto i soggetti obbligati alla formazione sono i professionisti per cui vige obbligo di iscrizione all'albo nell'esercizio della propria attività.

La violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale costituisce illecito disciplinare.

Le attività di apprendimento e i Soggetti formatori

Le attività di apprendimento che conseguono all'aggiornamento professionale si distinguono in:

"Apprendimento formale", ossia apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria **nel sistema di istruzione e formazione delle università** e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio:

- *Master primo e secondo livello*
- *Dottorati di ricerca*
- *Corsi universitari con esame finale.*

"Apprendimento non formale", ossia apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegue finalità di formazione professionale:

- *Corsi e seminari*
- *Convegni o eventi individuati specificamente dal CNI*
- *Visite tecniche qualificate a siti di interesse*
- *Stage formativi.*

"Apprendimento informale", ossia apprendimento che si realizza **nell'esercizio della professione di Ingegnere** nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano:

- *Aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile*
- *Certificazione delle competenze da parte dell'Ordine*
- *Pubblicazioni qualificate*
- *Brevetti*



- *Partecipazione a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, in Italia e all'estero, riconosciuti dal CNI*
- *Partecipazione alle commissioni di esame per l'abilitazione alla professione di ingegnere / ingegnere junior*
- *Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale*

Nell'ambito della formazione di tipo non formale, in conformità all'art.7 del DPR 137/2012, l'Ordine Territoriale costituisce un Soggetto formatore autorizzato, mentre altri Soggetti, diversi dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri, hanno l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione.

Senza tale autorizzazione, la formazione non formale, organizzata da soggetti terzi, NON consegue al soddisfacimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Il CNI ha istituito una piattaforma informatizzata quale strumento operativo di governo del sistema per l'aggiornamento professionale degli ingegneri. La piattaforma, costituita essenzialmente da un portale internet, prevede il caricamento degli eventi formativi, disponibili sull'intero territorio nazionale, da parte dei Soggetti organizzatori.

Quando l'implementazione della piattaforma sarà ultimata (presumibilmente entro il mese di Febbraio 2014), ciascun iscritto potrà accedere al sistema per verificare l'offerta formativa disponibile e riconosciuta ai fini dell'aggiornamento professionale.

In attesa della completa fruibilità della piattaforma, i corsi finalizzati all'aggiornamento professionale sono quelli organizzati dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri e da Soggetti che dimostrino di aver completato l'iter di autorizzazione presso il CNI e i cui eventi formativi sono, di conseguenza, riconosciuti da parte degli Ordini Territoriali.

I Crediti Formativi

L'unità di misura della Formazione Professionale continua è il CFP, Credito Formativo Professionale.

Per esercitare la professione l'iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 crediti.

Il monte crediti massimo cumulabile corrisponde a 120 CFP.

Gli iscritti all'Albo, dal 1° gennaio 2014, ricevono 60 CFP.

I nuovi iscritti, a partire dal 1° Gennaio 2014, ricevono:

- Se iscritti entro 2 anni dall'abilitazione, 90 CFP
- Se iscritti entro 5 anni dall'abilitazione, 60 CFP
- Se iscritti dopo 5 anni dall'abilitazione, 30 CFP.

Per i nuovi iscritti, a partire dal 1° Gennaio 2014, i CFP conferiti all'atto della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP su etica e deontologia professionale da conseguire ENTRO il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

In caso di trasferimento da altro Ordine, si ereditano i CFP accumulati presso l'Ordine di provenienza.



Al termine di ogni anno solare sono detratti, ad ogni iscritto, 30 CFP (indipendentemente dall'esercizio effettivo della professione nell'anno).

Quando il monte crediti di un iscritto arriva a 0, non sono attuate ulteriori detrazioni.

Sono riconosciute, fino ad un massimo di 60 CFP, le attività formative svolte dagli iscritti nel 2013 presso i SOLI Ordini Territoriali, ossia:

- corsi obbligatori per legge,
- altri corsi per i quali l'Ordine abbia rilasciato o sia in grado di rilasciare un attestato.

I Corsi 2013 dell'Ordine di Teramo a cui sono riconosciuti CFP sono:

- Coordinatore della sicurezza
- CTU
- Comfort ed efficienza energetica per l'edilizia del futuro
- Riscaldare e raffrescare con il sole: le tecnologie del solar heating and cooling
- Progettazione Sismica di costruzioni in acciaio
- La Formazione Professionale e I consigli di disciplina.

In linea generale a 1h di formazione corrisponde 1CFP. Nello specifico l'assegnazione dei crediti segue quanto stabilito dall'Allegato A al Regolamento CNI.

Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa e indipendentemente dal settore di iscrizione.

I CFP conseguiti dagli iscritti hanno validità su tutto il territorio nazionale.

I CFP sono riconosciuti:

- per un evento formativo su più giornate, solo per presenza $\geq 90\%$ del tempo di durata complessiva dell'evento;
- per eventi con durata giornaliera, solo per presenza all'intero evento formativo.

Per l'attività professionale dimostrabile sono riconosciuti 15 CFP/anno (anche in caso di lavoro dipendente). L'iscritto dovrà presentare all'Ordine di competenza, entro il 30 novembre di ogni anno, una autocertificazione redatta su modulo che sarà predisposto dal CNI.

In caso un iscritto sia docente nell'ambito dell'apprendimento c.d. non formale, sono riconosciuti CFP per l'attività di docenza secondo il criterio seguente: 1 h di formazione non ripetitiva = 1 CFP, fino ad un massimo di 15 CFP/anno.

Per i lavoratori dipendenti, del settore pubblico e del settore privato, la formazione erogata dalle proprie aziende consente il riconoscimento di CFP solo se erogata in cooperazione con l'Ordine o con altri soggetti autorizzati dal CNI.

Esempio

Iscritto che ha frequentato nel 2013 il corso per CSP/CSE (40 h).

Al 1° gennaio 2014:

60 CFP accreditati in quanto iscritto + 40 CFP dovuti al corso

TOT 100 CFP in partenza.



Frequenza di corso organizzato dall'Ordine o da un soggetto autorizzato dal CNI nel corso del 2014, es. corso da 8h.

Autocertificazione dell'attività professionale presentata entro il 30 novembre.

Al 31 dicembre 2014:

100 CFP al 1° gennaio – 30 CFP detratti ogni anno = 70 CFP

+ 8 CFP del corso

+ 15 CFP dell'attività professionale

TOT 93 CFP ≥ min 30.

La piattaforma istituita dal CNI consente la gestione dell'Anagrafe Nazionale dei CFP, consultabile dagli iscritti, dagli Ordini e dal CNI. Appena l'Anagrafe Nazionale sarà operativa, ciascun soggetto formatore dialogherà con il sistema che, sulla base delle informazioni ricevute relative ai partecipanti agli eventi formativi, aggiornerà i relativi CFP.

L'Anagrafe Nazionale rappresenta, dunque, lo strumento operativo attraverso il quale gli Ordini assicureranno la gestione dei CFP dei propri iscritti.

Gli iscritti devono:

- conservare le evidenze delle attività formative cui sono assegnati CFP ai fini di eventuali controlli,
- comunicare all'Ordine di appartenenza i CFP conseguiti in eventi non organizzati dall'Ordine stesso (eventi formali e informali).

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo della formazione (CFP < 30), il Consiglio dell'Ordine Territoriale è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Su domanda da parte dell'iscritto possono essere motivo di esonero dall'obbligo della formazione i seguenti casi:

- maternità/paternità, per un anno
- servizio militare volontario e servizio civile
- grave malattia o infortunio
- altri casi di impedimento documentato derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Alla concessione dell'esonero consegue la riduzione proporzionale dei CFP detratti al termine dell'anno solare.

Si consiglia...

Ai fini dei CFP, si consiglia per il momento:

- di privilegiare eventi formativi erogati dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri;
- per eventi organizzati da soggetti terzi diversi dall'Ordine, di verificare sempre con l'Ordine di competenza che sia stata verificata l'idoneità del Soggetto formatore e presentata la richiesta di assegnazione dei CFP;
- per eventi formativi erogati da Ordini Territoriali di altre professioni, di attendere l'emanazione di Accordi nazionali di mutuo riconoscimento tra gli Ordini.